

Sentenza del Cds relativa a procedimenti di evidenza pubblica di ingegneria e architettura

Appalti, in gara vale solo l'offerta

Le referenze da valutare per l'ammissione dei concorrenti

**Nei concorsi vietata
la commistione
tra requisiti
di partecipazione
e criteri di valutazione**

DI ANDREA MASCOLINI

In una gara di appalto le referenze del concorrente non possono essere valutate in sede di offerta. È quanto ha stabilito il Consiglio di stato con la sentenza della quinta sezione del 4 marzo 2008 n. 912 in una vicenda in cui una stazione appaltante aveva previsto, fra gli elementi di valutazione delle offerte di un appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alcuni elementi che facevano riferimento a profili che il ricorrente aveva ritenuto di carattere soggettivo e non oggettivo. In particolare, veniva rilevata, nel ricorso,

l'illegittimità delle clausole del bando che qualificavano come elementi oggettivi di valutazione dell'offerta i parametri concernenti le «referenze relative a servizi identici prestati negli ultimi tre anni» (max punti 10), il «possesso di certificazione di qualità» (max punti 10), la «pregressa esperienza» (max punti 5). Sul punto il Consiglio di stato ha affermato che si tratta di elementi «che costituirebbero, in realtà, requisiti soggettivi di partecipazione». A tale riguardo, pertanto, la sentenza precisa che in materia di procedimenti a evidenza pubblica «il divieto di

commistione tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione dell'offerta costituisce un sicuro principio di derivazione nazionale e comunitaria». La sentenza richiama quindi un orientamento della giurisprudenza (che portò anche all'abrogazione del Decreto Karrer del '97) di netta distinzione fra la fase in cui si chiedono determinati requisiti minimi per la partecipazione alla gara, e la fase di offerta per la quale la valutazione della stazione appaltante non può che avere a oggetto gli elementi dell'offerta del candidato selezionato o, comunque, invitato. Il punto più delicato che la sentenza pone è se, in particolari appalti, come quelli di ingegneria e architettura, la stazione appaltante possa comunque valutare (come è oggi ammesso dal regolamento) alcuni profili che hanno indubbia rilevanza sullo svolgimento delle prestazioni in sede di offerta, come i curricula dei progettisti inseriti nel team di progettazione. Se infatti è vero che si tratta di elementi che attengono al profilo soggettivo del concorrente che indica i progettisti, è allo stesso tempo vero che si tratta di elementi che, rilevando il principio generale della personalità di chi svolge la prestazione, possono ugualmente essere presi in considerazione dal momento che rappresentano un indicatore della qualità dell'offerta del servizio.

